

Errata corrige al volume “La prova scritta del concorso per 2004 DSGA” (ISBN 978-88-9362-317-9)

A pag. 238, risposta al quesito 4.56 va sostituita come segue

Quesito 4.56

La Costituzione afferma il diritto irrinunciabile dei lavoratori a ferie annuali retribuite. Come il CCNL scuola dà attuazione a tale principio?

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi (art. 36, c. 3, Cost.).

Per la scuola, in forza del rinvio operato dall'art. 1, c. 10, del CCNL 2018 del comparto Istruzione e ricerca, sono vigenti le disposizioni contenute nel CCNL 2007, che distingue fra personale con contratto a tempo indeterminato (art. 13) e personale con contratto a tempo determinato (art. 19).

Al personale a **tempo indeterminato** spettano ferie della durata di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 937/1977.

Va spiegato, a tal proposito, che la legge n. 54/1977 aveva cancellato gli effetti civili e lavorativi di sei festività della Chiesa cattolica. Con la legge n. 937 del medesimo anno, le sei festività soppresse furono convertite in sei giorni aggiuntivi di ferie, di cui due in aggiunta al congedo ordinario e quattro da fruire a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze del servizio. ~~Solo per queste ultime quattro festività soppresse, qualora non fruite nell'anno solare a causa di motivate esigenze di servizio, è previsto un compenso forfettario.~~

Nel caso in cui il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie: se i giorni di ferie sono goduti per frazioni inferiori alla settimana essi sono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Per il personale docente, le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, a condizione che vi sia la possibilità di sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede senza oneri aggiuntivi (cioè, senza pagamento di ore di straordinario).

~~In generale, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria: pertanto, i docenti a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non hanno chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, hanno diritto al pagamento delle stesse al momento della cessazione del rapporto.~~

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di tre giorni.

Per il personale a **tempo determinato**, la durata delle ferie è di trenta giorni, attribuiti in proporzione al servizio prestato.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato (inclusi per i docenti i periodi di sospensione delle lezioni) sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico ~~e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.~~